

Codice DB1407

D.D. 16 dicembre 2013, n. 3091

Ditta SNAM Rete Gas S.p.A. Lavori di "Potenziamento Metanodotto Gavi - Pietralavezzara DN 600 (24") DP 75 bar e Opere Connesse". Autorizzazione idraulica (PI n. 600 T. Lemme) per Nuovo attraversamento in subalveo del Torrente Lemme (rif. Snam 4 Lemme) in Comune di Voltaggio (AL).

In data 18/11/2013 la Ditta SNAM Rete Gas S.p.A – Realizzazione Progetti di Investimento Progetto Nord Occidentale, Spalto Gamondio 27/29, Alessandria, ha trasmesso gli elaborati integrativi richiesti durante la prima seduta della Conferenza di Servizi ai sensi ex Art. 52 quater e sexies del DPR 8/6/2001 n.327 modificato dal D. Lgs. 330/2004. Procedura di autorizzazione del progetto relativo “Potenziamento Metanodotto Gavi- Pietralavezzara DN 600 (24”) DP 75 bar e Opere Connesse” ubicato nei comuni di Gavi, Carrosio, Voltaggio, Fraconalto, Novi Ligure (AL)”, in capo alla Regione Piemonte, Direzione Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo Energetico Sostenibile, Settore Sviluppo Energetico Sostenibile.

Gli elaborati progettuali relativi all’attraversamento in oggetto, sono redatti dall’Ing. Alfredo Frassinelli (Albo Ingegneri prov. Pesaro) e dall’Ing. Alberto Vanni (Ordine Ingegneri prov. Rimini) e sono costituiti n°1 tavole grafiche e da relazione tecnica, studio ideologico idraulico, relazione di compatibilità idraulica in base ai quali è prevista la realizzazione dell’opera di cui sopra.

Per quanto di competenza, a seguito dell’esame degli atti progettuali si evidenzia l’intenzione di procedere alla posa di un nuovo attraversamento in subalveo del T. Lemme, con la condotta del nuovo metanodotto Gavi- Pietralavezzara DN 600 posta ad almeno mt 3,80 al di sotto della quota di fondo alveo del torrente, ed alla realizzazione, in corrispondenza dell’attraversamento, di opere di protezione spondale in massi (0,7 mc) in sagoma non cementati, in sponda destra per ml 59, in sponda sinistra per ml 56, nonché alla demolizione di una scogliera preesistente in sponda sinistra. L’attraversamento del tubo di linea verrà protetto da copertina in cls di spessore medio 0,50 m ed affiancato per tutta l’estensione da una polifora (n.3 tubi in PEAD DN 50 PN18).

Visto il regolamento regionale n° 14/R/2004 con il quale viene data attuazione all’art. 1 della L.R. n° 12/2004, poiché le opere interferiscono con corsi d’acqua pubblici, questo Settore procederà al rilascio della concessione secondo quanto disposto nei provvedimenti citati.

A seguito di quanto sopra esposto, si ritiene che gli interventi previsti possano risultare ammissibili nel buon regime idraulico delle acque con l’osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

- a) Per la scogliera di sponda sinistra dovrà essere curato sia il raccordo che l’allineamento con la protezione spondale esistente (scogliera).
- b) Ad ultimazione lavori gli scavi realizzati in alveo ed in sponda dovranno essere opportunamente ritombati, dovrà essere ricostituito l’andamento del fondo alveo e delle sponde preesistenti, mantenendone invariata la quota altimetrica. Si prescrive quindi di ripristinare le quote preesistenti della sezione d’alveo anche in corrispondenza delle difese spondali.
- c) Le piste d’accesso all’alveo dovranno essere prontamente rimosse al termine dei lavori e ripristinate le condizioni geomorfologiche preesistenti.
- d) I lavori dovranno svolgersi in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d’acqua;
- e) Il materiale sciolto proveniente dai lavori in alveo, potrà essere utilizzato localmente a fini idraulici per colmature di erosioni e/o depressioni entro i limiti demaniali del corso d’acqua a monte e valle dell’attraversamento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art17 della L.R.23/08;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I. – deliberazione Autorità di Bacino n. 18/2001).
- Vista la L.R. 12 del 18/5/2004;
- Visto il regolamento regionale n° 14 del 06/12/04;

determina

1) di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta SNAM Rete Gas S.p.A – Realizzazione Progetti di Investimento Progetto Nord Occidentale, Spalto Gamondio 27/29, Alessandria, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nelle tavole di progetto allegate all'istanza, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità degli interventi di cui trattasi;
- le sponde e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto e alle prescrizioni avute;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell'alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- i lavori per la realizzazione degli interventi dovranno essere eseguiti a pena di decadenza della presente autorizzazione, entro il termine di **mesi 30 (trenta)**, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la

realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato e con le sistemazioni previste dagli studi in essere;

- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

2) Di stabilire che l'opera dovrà essere realizzata solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione;

Il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/08. La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni, innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

Il Dirigente
Mauro Forno